

N. 07626/2010 REG.SEN.  
N. 02552/1995 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2552 del 1995, proposto da:

S.E.A.P. Sas di Spelta Francesco, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Galetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana,18;

*contro*

Comune di Codogno, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Milano, via F. Corridoni 39;

*per l'annullamento*

dell'ordinanza del Sindaco di Codogno n. 32/1995 con la quale è stata annullata la concessione edilizia n. 187/1992 rilasciata alla stessa Seap Sas;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Codogno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

La società ricorrente impugnava l'ordine di demolizione e remissione in pristino di cinque box perché in parte costruiti sopra un terreno condominiale ed otteneva un provvedimento di sospensiva alla camera di consiglio del 6.7.1995 che veniva però riformata con ordinanza del Consiglio di Stato del 2.7.96.

Il Comune di Codogno si era costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Nell'imminenza dell'udienza di merito veniva acquisita documentazione da cui risultava che erano in corso di esame delle richieste di concessione in sanatoria presentate nell'ambito del provvedimento di condono di cui al D.L. 269\2003 ed inoltre il Comune nella memoria conclusiva faceva presente che il ricorso era in parte inammissibile poichè non era stato evocato in giudizio il condominio che pure era controinteressato facilmente ricavabile dall'atto impugnato.

X Il ricorso è in parte inammissibile e per il resto improcedibile.

E' inammissibile per mancata evocazione in giudizio del controinteressato sebbene tre dei cinque box da demolire insistessero almeno in parte su terreno di proprietà del condominio; mentre è improcedibile per il resto poiché è necessario verificare l'esito delle richieste di sanatoria e anche laddove esse venissero respinte il Comune dovrebbe nuovamente determinarsi circa la demolizione delle opere abusive. X

In virtù dell'esito del giudizio appare equo procedere alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)